



*Il Ministro dell'istruzione e del merito*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e, in particolare, l’articolo 137, che riserva all’amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all’assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e l’articolo 139 che attribuisce alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti tra l’altro “*l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione e la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche*”;
- VISTO l’articolo 1, comma 85, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 con il quale si prevede che le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le funzioni di programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, “*Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, l’articolo 25;
- VISTO l’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, come da ultimo modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 632, concernente la riorganizzazione dei “*Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti*”;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante “*Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*”, con il quale è stata attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica ai suddetti Centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, di disciplina dei Centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ha disposto con l’articolo 12, comma 1-bis) che “*Per le scuole con lingua di insegnamento slovena, i criteri di cui al comma 5-ter dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo,*





*Il Ministro dell'istruzione e del merito*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

*nonché ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38";*

- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, in particolare, l'articolo 1, comma 557;
- CONSIDERATO che l'articolo 19, comma 5-*quater* del menzionato decreto-legge n. 98 del 2011, inserito dall'articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento, che in prima applicazione coincide con il 31 maggio 2023, al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale;
- CONSIDERATO che ai fini del raggiungimento del predetto accordo, lo schema del decreto in prima applicazione è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile 2023;
- TENUTO CONTO che le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal predetto decreto, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto, salvo deliberazione motivata della regione con cui può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni;
- TENUTO CONTO che gli uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato;
- TENUTO CONTO che l'articolo 19, comma 5-*quinqies* del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 maggio già richiamato, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, secondo quanto indicato dal medesimo comma;





*Il Ministro dell'istruzione e del merito*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

- TENUTO CONTO del decreto del Ministro dell'istruzione 26 aprile 2022, n. 104 con il quale è stata determinata la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2022-2023;
- VISTO il decreto interministeriale 9 agosto 2022, n. 221, recante determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA per il triennio 2022/2025, con eventuale revisione annuale, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 settembre 2022 con n. 2576;
- TENUTO CONTO che l'articolo 19, comma 5-*quiquies* del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 prevede che per garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale;
- TENUTO CONTO che l'applicazione di quanto previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 557, si configura ad invarianza di spesa, così come precisato nella relazione tecnica di accompagnamento della citata legge;
- PRESO ATTO che la Conferenza Unificata nella seduta del 24 maggio 2023 ha sancito il mancato accordo sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. PNRR – M4C1, trasmesso con prot.n.12463 del 25 maggio 2023 dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'istruzione e del merito ed acquisito con prot. n.77677 del 25 maggio 2023;
- CONSIDERATO di dovere definire il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni;
- INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area istruzione e ricerca – Dirigenza scolastica e Comparto, in data 20 giugno 2023;

**DECRETANO**

**Articolo 1**

*Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni tengono conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Le Regioni, sulla base dei criteri di cui al presente comma, anche ai fini di garantire le tutele ivi richiamate, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nel limite del contingente indicato nella tabella richiamata al comma 2 dell'articolo 2, sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di





*Il Ministro dell'istruzione e del merito*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati.

2. Per l'anno scolastico 2024/2025, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi non può essere superiore a quello determinato mediante l'applicazione dell'articolo 19, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è assegnato un dirigente scolastico (DS) con incarico a tempo indeterminato e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) in via esclusiva solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).
3. Nell'anno scolastico 2024/2025 viene comunque garantito a ciascuna Regione un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l'applicazione del parametro dimensionale previsto dall'articolo 19, comma 5 del richiamato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
4. Per garantire quanto previsto al precedente comma 3, si tiene conto, su base regionale, del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da parametri perequativi.
5. Il numero di sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione è determinato utilizzando come coefficienti di calcolo i seguenti valori, relativi al numero di alunni:
  - per l'anno scolastico 2024-2025: 961
  - per l'anno scolastico 2025-2026: 949
  - per l'anno scolastico 2026-2027: 938

in ogni caso, garantendo sempre che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione, fermo restando quanto previsto al successivo comma 6.

6. Il numero di sedi ottenuto utilizzando i criteri di cui al presente articolo viene confermato anche qualora sia superiore al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione.
7. Per rendere graduale il decremento del numero delle sedi in applicazione della nuova disciplina, il numero di sedi stabilito ai sensi del presente articolo viene incrementato di un fattore percentuale pari a 1,80% nell'anno scolastico 2024/2025, 1,80% nell'anno scolastico 2025/2026 e 1,40% nell'anno scolastico 2026/2027.
8. Il numero delle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano non è mai inferiore al numero di dirigenti scolastici previsti in servizio su tali sedi.
9. Per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, il contingente organico a livello nazionale non può essere superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente; eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.
10. I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni stabiliti con il presente decreto per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 possono essere annualmente oggetto di aggiornamenti.





*Il Ministro dell'istruzione e del merito*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

Articolo 2

*Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi*

1. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi è definita, per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 1, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti annuali previsti al comma 10 del medesimo articolo.
2. Le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la loro distribuzione tra le regioni sono indicate nella tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
3. Nelle medesime tabelle sono altresì indicate le consistenze delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per la regione Friuli-Venezia Giulia, distinti in istituti con lingua di insegnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana.

*Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e all'Ufficio centrale di bilancio per il prescritto parere contabile.*

Il Ministro dell'istruzione e del merito  
*Giuseppe Valditara*



Firmato digitalmente da  
VALDITARA GIUSEPPE  
C = IT  
O = MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
*Giancarlo Giorgetti*



GIANCARLO GIORGETTI  
MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE  
30.06.2023 11:46:07  
GMT+01:00

